

ATTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Seduta del 27/01/2014 n. 10

OGGETTO:

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014 / 2016:
APPROVAZIONE**

Il giorno **Ventisette** del mese **Gennaio** dell'anno **Duemilaquattordici** , in Serra de' Conti nella Casa comunale, alle ore **19.00**. Convocata con apposito avviso, la Giunta municipale di questo Comune si è riunita costituendosi nelle persone dei seguenti Signori:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	TASSI	ARDUINO	Sindaco	Si
2	BALDELLI	PIERAMELIO	Assessore	Si
3	ROSSI	VALERIO	Assessore	Si
4	CORREANI	LUCA	Assessore	Si
5	MANCINI	MARCELLO	Assessore	Si
6	VERNUCCIO	MARIA ROSARIA	Assessore	Si
Presenti N. 6		Assenti N. 0		

Assiste con funzioni di Segretario **DR. TEOFILO CELANI**.

Il Presidente sig. **ARDUINO TASSI**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta allegata al presente atto;

VISTI gli allegati pareri alla proposta medesima che qui si intendono integralmente richiamati e che formano parte integrante del presente atto; con voti unanimi

DELIBERA

- di approvare la proposta allegata.

di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO

Premesso che:

In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la **legge numero 190/2012** recante le **disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**.

Il Comune di Serra de' Conti ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 18.06.2013, il Piano Provvisorio in materia di prevenzione della corruzione.

Il concetto di corruzione presente nella Legge 190 comprende un'accezione diversa più ampia, rispetto a quella del codice penale, il fenomeno si verifica ogni qualvolta si genera un **malfunzionamento dell'attività amministrativa a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite**.

Le situazioni rilevanti, pertanto, sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter del Codice penale), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa all'esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Con la legge 190/2012 è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione alla corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione alla corruzione su due livelli a livello nazionale e decentrato. Gli obiettivi strategici perseguiti a livello nazionale sono:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Con tale provvedimento, lo Stato italiano ha individuato, inoltre, gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- la CIVIT, che, in qualità di **Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)**, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;

- il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- il **Dipartimento della Funzione Pubblica**, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, comma 6, legge 190/2012)
- La SNA, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, legge 190/2012);
- le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA - Piano nazionale anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del **Responsabile delle prevenzione della corruzione**.
- gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012).

Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all'Autorità nazionale anticorruzione, vi è l'approvazione del **Piano nazionale anticorruzione (PNA)** predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sulla scorta delle linee di indirizzo formulate dal **Comitato Interministeriale**, istituito con DPCM 16 gennaio 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha proposto lo schema di PNA. Il Piano nazionale anticorruzione è stato approvato in via definitiva da CIVIT, quale Autorità nazionale anticorruzione, **l'11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72**.

I commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge 190/2012 hanno rinviato a delle "**intese**", da assumere in sede di **Conferenza Unificata** tra Stato, Regioni e Autonomie Locali (ex articolo 8 comma 1 della legge 281/1997), la definizione di "adempimenti" e "termini" per gli enti locali relativi a:

- definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), a partire dal piano 2013-2015;
- adozione di norme regolamentari per individuare gli incarichi vietati ai dipendenti di ciascuna amministrazione;
- adozione di un codice di comportamento;
- adempimenti attuativi dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge 190/2012.

La legge 190/2012 (art. 1 co. 8) ha fissato il termine generale per l'approvazione del PTPC al 31 gennaio di ogni anno.

Per i soli enti locali, le "**intese**" in **Conferenza Stato Regioni Autonomie locali**, fissano nel **31 gennaio 2014** il termine per l'approvazione, la pubblicazione e la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica del piano 2014-2016.

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso,

Visti i pareri di regolarità tecnica favorevolmente espressi dai Responsabili di Settore ed allegati alla proposta del presente provvedimento,

DELIBERA

1. di approvare il seguente piano triennale 2014-2016 di prevenzione della Corruzione:

PREMESSA

La Legge 190 del 6 novembre 2012 ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema organico di prevenzione alla corruzione. La legge prevede un intervento a due livelli: nazionale, attraverso l'approvazione del Piano nazionale anticorruzione e a livello decentrato, <<*ogni pubblica amministrazione adotta un piano triennale di prevenzione alla corruzione*>>.

In particolare la seconda sezione del Piano nazionale anticorruzione contiene le strategie di prevenzione a livello decentrato e contiene le direttive rivolte ad ogni amministrazione per l'applicazione delle misure di prevenzione, nonché definisce i contenuti minimi del Piano che deve essere adottato a livello decentrato:

- data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico amministrativo;
- individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
- individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione
- indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.

Il PTPC (Piano triennale di Prevenzione alla Corruzione) è un documento programmatico triennale (anni 2014-2016), con aggiornamenti e revisioni annuali entro il 31 gennaio di ciascun anno, adottato dall'organo di indirizzo politico del Comune di Serra de' Conti, il quale contiene le strategie di prevenzione alla corruzione individuando le misure obbligatorie per legge e quelle ulteriori. Le amministrazioni pubbliche a livello locale devono infatti, ai sensi della Legge 190/2012 e in base agli accordi intervenuti in Conferenza Stato regioni e Autonomie locali, porre in essere azioni e introdurre le misure che si configurano come obbligatorie in quanto disciplinate direttamente dalla Legge nonché sviluppare misure ulteriori anche in riferimento al particolare contesto di riferimento. Il piano viene proposto dal Responsabile alla prevenzione della corruzione, individuato con decreto del Presidente della Provincia n.8 del 03/06/2013, e approvato dalla Giunta ai sensi dell'art.1 comma 8 Legge 190 del 6 novembre 2012; il Piano, inoltre, viene pubblicato entro il 31 gennaio 2014 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente a tempo indeterminato fino a revoca o a sostituzione con un Piano aggiornato.

L'A.NA.C. ha sottolineato alle PA la necessità di integrare nel ciclo di gestione della Performance gli adempimenti per la trasparenza e per la prevenzione alla corruzione. Per garantire tale integrazione è necessario che nei Piani Performance anni 2014-2016, vengono esplicitati attraverso obiettivi indicatori e budget, relativi alla realizzazione delle attività presenti nel Piano di prevenzione della corruzione.

Le linee strategiche inserite nel Piano di prevenzione della corruzione, pertanto, confluiranno nel Piano Performance dell'ente e diventeranno un obiettivo di miglioramento trasversale a tutti i settori del Comune di Serra de' Conti. Il Piano, infatti, prevede un cronoprogramma e degli obiettivi annuali che verranno recepiti dal PEG annuale, nonché saranno oggetto di valutazione della Performance individuale dei dirigenti e indirettamente dei dipendenti dell'ente (obiettivi assegnati al responsabile della prevenzione e al personale dirigente e non a vario titolo coinvolto nella realizzazione del PTPC) e della Performance organizzativa (tramite indicatori di risultato e di processo a livello strategico e operativo).

L'adozione del PTPC non comporterà per l'ente un aggravio di spesa in termini finanziari, se non per la formazione, per cui la Corte dei Conti con sentenza 182/2011, ha derogato per gli enti locali il limite di spesa per la formazione di cui all'art.6 DL78/2010.

Le attività svolte in relazione alla predisposizione del Piano vengono rese note ai dipendenti attraverso la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente per il coinvolgimento degli stakeholders e come prevede il decreto Trasparenza (Dlgs 33/2013).

Inoltre almeno una volta l'anno verrà organizzata una giornata nella quale verrà illustrata agli stakeholders la relazione annuale, di competenza del Responsabile dell'anticorruzione, circa il monitoraggio delle misure e le attività intraprese dall'ente volte al contrasto della corruzione.

I soggetti coinvolti nel PTPC sono il responsabile della prevenzione, i referenti di struttura, i dipendenti, gli altri collaboratori dell'ente, gli Organi di indirizzo politico, i portatori di interesse (stakeholders), il Nucleo di Valutazione.

I referenti di struttura: il Responsabile di prevenzione alla corruzione designa con proprio provvedimento, tra i Responsabili di Uffici e Servizi, un referente per ogni struttura periferica dell'ente, il quale ha il compito di coadiuvare il Responsabile della prevenzione nella gestione e coordinamento delle azioni contenute nel Piano, nonché di riferire eventuali criticità riscontrate dai settori, appartenenti alla struttura, nell'attuazione del Piano stesso.

Gli stessi sono responsabili dell'applicazione delle misure di prevenzione previste dal Piano e assicurano l'osservanza delle stesse da parte dei dipendenti e collaboratori dell'ente, inoltre informano il Responsabile del Anticorruzione, partecipano al processo di gestione del rischio, propongono le misure di prevenzione.

I dipendenti osservano le misure contenute nel Piano, segnalano le situazioni di illecito e i casi di personale in conflitto di interesse, nei tempi e nei modi stabiliti dal Piano.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione osservano le norme contenute nel piano nonché il codice di comportamento.

L'organo di indirizzo politico designa il responsabile di prevenzione della corruzione e adotta il PTPC, nonché approva gli aggiornamenti annuali dello stesso.

I portatori di interesse danno suggerimenti nella stesura del Piano attraverso un canale a loro dedicato nel sito dell'ente e vengono informati delle attività relative all'anticorruzione nelle giornate informative ad essi dedicate organizzate in collaborazione con il Responsabile della Trasparenza.

Il Nucleo di Valutazione partecipa al processo di gestione del rischio e tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento

dei compiti ad esso attribuiti. Utilizza i risultati inerenti l'attuazione del Piano ai fini della valutazione della Performance dei dirigenti responsabili dei servizi.

Il responsabile della prevenzione alla corruzione è nominato con decreto del Sindaco ed è individuato nel Segretario Comunale. I compiti attribuiti al responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità riconducibili a situazioni eccezionali. La revoca dell'incarico, ai sensi dell'art.15 comma 3 del Dlgs 39/2013, deve essere espressamente e adeguatamente motivata e comunicata alla CIVIT (AN.A.C.), la quale entro 30 giorni può formulare una richiesta di riesame del provvedimento di revoca qualora ritenga che la stessa sia collegata alle attività svolte come responsabile in materia di prevenzione della corruzione.

I compiti del responsabile sono quelli previsti dalla L.190/2012 art 1 comma 10 (definiti nella Circolare 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica) e quelli attribuitigli dal Dlgs 39/2013:

- verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (qualora tale misura sia prevista nel Piano);
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11 Legge 190/2012;
- coordina i diversi soggetti coinvolti nel piano per l'attuazione delle misure.

Inoltre il Responsabile, nell'esercizio delle proprie funzioni, può:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni della Provincia: può consultare documenti, accedere ai sistemi informativi per acquisire dati e/o informazioni necessari all'attività di analisi, verificare l'operato degli uffici, nonché effettuare interviste alle persone preposte alle singole fasi di un determinato processo a rischio, compiere controlli sull'utilizzazione degli strumenti informatici da parte degli utenti.
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, a tutto il personale dipendente e, laddove necessario, agli Amministratori;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti a collaboratori e consulenti esterni ed in genere a tutti i soggetti destinatari del Piano;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente;
- avvalersi di consulenti esterni qualora sopravvenissero problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specifiche;
- proporre all'organo di indirizzo politico le necessarie misure da adottare;
- verificare periodicamente l'efficace attuazione ed il rispetto del Piano;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente l'organo di indirizzo politico;
- individuare e aggiornare periodicamente, sentito il parere dei Dirigenti dei singoli servizi dell'Ente, le tipologie dei destinatari del Piano in relazione ai rapporti giuridici e all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Provincia.

Il responsabile anticorruzione redige entro il 15 dicembre di ogni anno una Relazione, che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite

nel PTPC. Il documento deve contenere dati riguardanti: gestione del rischio, formazione in tema di corruzione, codice di comportamento, ulteriori iniziative riguardanti la prevenzione, ed eventuali sanzioni. La relazione deve essere inviata all'organo di indirizzo politico e pubblicata sul sito web dell'ente.

METODOLOGIA

Il PNA prevede che le amministrazioni locali nell'adozione del PTPC attivino azioni coerenti ed efficaci capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti; questo approccio implica necessariamente una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l'adozione di un sistema di gestione del rischio.

Per gestione del rischio si intende l'insieme delle attività coordinate per tenere sotto controllo il rischio di corruzione ; il PNA prevede che il processo di gestione del rischio richiede la partecipazione e l'attivazione di meccanismi di consultazione con il coinvolgimento dei dirigenti per le aree di rispettiva competenza. Per l'attività di identificazione, analisi e ponderazione il coinvolgimento di gruppi di lavoro formati da dipendenti che operano direttamente sul campo, che facciano emergere le problematiche specifiche legate al singolo processo.

Le fasi principali individuate nel PNA per la gestione del rischio sono:

- mappatura dei processi
- valutazione del rischio
- trattamento del rischio

La mappatura del processo consente l'individuazione del contesto in cui si opera, in particolare l'individuazione delle fasi e dei soggetti coinvolti permette di identificare i rischi che si possono presentare nello svolgimento dell'attività amministrativa.

La valutazione del rischio deve essere fatta per ogni processo e prevede al suo interno tre sottofasi:

- identificazione del rischio;
- analisi del rischio, attraverso la valutazione della probabilità del verificarsi dell'evento e dell'impatto che ha sull'amministrazione;
- ponderazione: consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e raffrontarlo con altri per decidere la priorità e l'urgenza del trattamento.

L'attuazione del Piano parte dall'analisi del contesto in cui opera l'amministrazione attraverso la distribuzione ai Responsabili di Settore, di questionari (predisposti dal Responsabile all'anticorruzione) per identificare le aree maggiormente esposte al rischio di corruzione, sulla base della loro esperienza. Il Responsabile della prevenzione alla corruzione chiede ai Responsabili di Settore (Uffici e Servizi) di verificare quali delle aree che per legge sono maggiormente esposte al rischio di corruzione potevano interessare i rispettivi settori di competenza.

E' necessario costituire un gruppo di lavoro composto dai Responsabili di ciascun settore e coordinato dal Responsabile della prevenzione delle corruzione per procedere alla **mappatura dei processi**, partendo da quelli che nel contesto nazionale e internazionale si ritiene siano aree di rischio ricorrenti(Legge 190 art.1 comma 6) e che pertanto il PNA ritiene dovere esser il contenuto minimale dei Piani da adottare dalle singole amministrazioni:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163 del 2006;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009

In particolare ogni Responsabile sceglie tra queste aree quelle che interessano in modo prevalente l'attività del settore di propria responsabilità e per le stesse analizza il processo individuando nella specificità fasi e soggetti coinvolti, facendo particolare attenzione (evidenziando) alle situazioni in cui più fasi del processo restano in capo ad uno stesso soggetto responsabile.

Definite le singole fasi del processo e con il coordinamento del Responsabile della Prevenzione alla corruzione, si procede alla fase dell'**identificazione del rischio**, chiedendo al gruppo di lavoro, ognuno per il proprio settore di individuare, per le fasi del processo, le situazioni di rischio di corruzione che possono presentarsi tenuto conto del contesto esterno e interno all'amministrazione in base all'esperienza concreta nella gestione dell'attività. Il risultato di tale analisi viene sintetizzato nel Registro dei rischi.

Quindi identificati i rischi di corruzione per ogni processo i Responsabili di Settore procedono all'analisi del rischio attraverso la compilazione del questionario di cui all'allegato 5 del PNA, il quale prevede che l'analisi avvenga a livello di processo e non a livello di rischio, considerando tutti i rischi identificati nell'analisi dei processi, con la stessa probabilità di verificarsi. Negli anni successivi si cercherà in maniera graduale di effettuare l'analisi del rischio analizzando i singoli rischi, come prevedrebbe la normativa iso ispiratrice del PNA. In questa fase sono state stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono state pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è stato calcolato il livello di rischio moltiplicando "probabilità" per "impatto". I risultati della valutazione del rischio sono contenuti in un'apposita colonna nella tabella contenuta nel Registro dei rischi.

I criteri e valori con i quali va stimata la "probabilità" sono i seguenti:

- discrezionalità**: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
- rilevanza esterna**: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
- complessità del processo**: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);
- valore economico**: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);
- frazionabilità del processo**: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
- controlli**: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che

successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

I criteri e valori da utilizzare per stimare "l'impatto" di potenziali episodi di malaffare.

□ **Impatto organizzativo:** tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).

□ **Impatto economico:** se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

□ **Impatto reputazionale:** se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Tale metodologia di gestione del rischio, negli anni successivi, sarà estesa anche a ulteriori processi, rispetto a quelli ritenuti obbligatori dalla Legge 190 art.1 comma 6, che l'amministrazione, valutato con il Responsabile della prevenzione sentiti i Responsabili di Settore, ritenga rilevanti ai fini del trattamento del rischio nell'ottica di prevenzione della corruzione.

Valutato il rischio si procede alla **ponderazione** dello stesso attraverso la compilazione di un grafico nel quale viene evidenziato il livello di rischio cui si collocano i processi mappati: basso, medio e alto. Infine, sulla base delle indicazioni fornite dal PNA, e insieme al gruppo di lavoro, coordinato e supportato dal Responsabile della prevenzione alla corruzione, vengono individuate le misure volte alla riduzione dello stesso, indicandone le modalità con le quali devono essere applicate, i tempi e i soggetti.

TRATTAMENTO DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE

Il Piano prevede l'indicazione delle misure volte a neutralizzare o ridurre il livello di rischio di corruzione. Le misure consistono in una serie di attività, adempimenti e strumenti posti in essere dall'Amministrazione per eliminare o mitigare il rischio di corruzione legato all'esercizio dell'attività amministrativa.

Le misure sono obbligatorie pertanto l'applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative; oppure ulteriori.

Per le misure obbligatorie il Piano prevede il termine entro cui sono adottate, qualora la legge lasci margini di discrezionalità; per quelle ulteriori, invece, devono essere valutati i costi, l'impatto sull'organizzazione e il grado di efficacia. Le misure ulteriori previste dal presente Piano non incidono sulla spesa dell'ente e sono calibrate sull'entità dell'organizzazione, gli adempimenti previsti dal Piano non graveranno sull'efficienza dell'attività amministrativa dell'ente, si tratta per lo più di un rafforzamento e miglioramento delle misure già esistenti lette nell'ottica di prevenire casi di corruzione.

Inoltre gli strumenti già previsti presso l'Amministrazione finalizzati alla prevenzione dell'illegalità, come le ispezioni (sopralluoghi), i controlli di varia natura, l'esercizio della vigilanza debbono essere valorizzati, coordinati rispetto alle nuove misure previste dalla Legge e dal PNA.

Trasparenza

Tale misura consiste nell'adozione di un Piano triennale sulla Trasparenza che verrà adottato entro il 31 gennaio 2014 proposto dal Responsabile della Trasparenza e approvato dalla Giunta. Le misure da attuare ai fini dell'anticorruzione consiste nella pubblicazione dei dati concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti. Si rimanda al Piano trasparenza le modalità di attuazione dello stesso nonché la definizione dei soggetti coinvolti e dei responsabili.

Codice di Comportamento

Le finalità dell'adozione del Codice di Comportamento, sono:

- assicurare la qualità dei servizi;
- prevenire fenomeni di corruzione;
- rispetto di doveri costituzionali di diligenza , lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

La misura consiste nell'adozione da parte dell'ente di un codice di comportamento che recepisca e integri il Codice adottato dal Governo (DPR 62/2013). L'adozione del Codice comporta una serie di attività quali:

- adeguamento atti di incarico e contratti alle previsioni del codice;
- formazione per la corretta conoscenza e applicazione del codice
- verifica annuale dello stato di applicazione del Codice attraverso l'Ufficio Provvedimenti Disciplinari;
- aggiornamento delle competenze dell'UPD alle previsioni del Codice;
- monitoraggio annuale sull'attuazione del Codice

i tempi e le modalità di attuazione del Codice sono definite nel Codice stesso e attraverso Circolari esplicative del Segretario Generale.

Rotazione del personale

La misura è volta a ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni e utenti con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. Consiste nell'alternanza tra più professionisti nell'assunzione di decisioni e nella gestione di procedure in determinate aree considerate a più elevato rischio di corruzione. Nell'ente i Responsabili di Settore vengono incaricati con decreto del Sindaco. Le nuove assegnazioni avverranno con provvedimento del Sindaco sentito il Responsabile della Prevenzione alla corruzione e tenuto conto del verificarsi , in questo primo anno di applicazione del Piano, di eventuali fenomeni corruttivi, effettivi o potenziali. Il Responsabile dell'anticorruzione nel corso dei tre anni di durata del Piano valuterà l'opportunità di individuare criteri di rotazione del personale, informando le rappresentanze sindacali, per i soggetti che svolgono attività ad alto rischio di corruzione garantendo l'efficienza dell'attività amministrativa, attraverso l'affiancamento e la formazione di nuove figure.

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

La misura consiste nell'applicazione dell'art.6 bis, L.241/1990 del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dell'ente, nell' adeguamento delle procedure di

adozione di atti e provvedimenti e formazione/informazione ai dipendenti e collaboratori dell'ente. Agli articoli 6 comma 1 e 3 del Codice di comportamento e articolo 7 dello stesso vengono disciplinati la comunicazione in caso di conflitto di interesse e l'obbligo di astensione dei dipendenti. L'attuazione della misura avrà decorrenza immediata con modalità previste nel Codice di comportamento e definite dal Segretario comunale, responsabile dell'anticorruzione. La normativa in caso di conflitto di interesse va applicata anche a tutti i collaboratori o consulenti di ogni tipo, o titolari di qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi ai sensi dell'articolo 2 del Codice di comportamento.

Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali

La misura consiste nella attuazione delle modifiche apportate dalla Legge 190/2012 (Anticorruzione) all'art.53 del Dlgs 165/2001 e l'art. 1 comma 58 bis L662/1996

Il PNA prevede che l'ente debba adottare l'atto contenente criteri oggettivi e predeterminati per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 comma 5, Dlgs 165/2001.

Il Comune di Serra de' Conti ha adottato con Delibera di Giunta n..... del, ultimo aggiornamento, il Regolamento per l'organizzazione di uffici e servizi, nel quale all'art....., regola il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti dell'ente definendo anche i criteri; tale documento entro il 31 dicembre 2014, verrà revisionato alla luce della normativa sull'anticorruzione da parte del Responsabile della Prevenzione.

Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (*pantouflage – revolving doors*)

La misura consiste nel verificare eventuali cause ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico amministrativo intende conferire incarico da dirigente e altri incarichi previsti dai Capi III e IV del Dlgs 39/2013. I Capi III e IV del decreto prevedono, in particolare, ipotesi di inconferibilità per due situazioni: incarichi provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni e incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art.46 del D.P.R.445/2000, ai sensi dell'art.20 del Dlgs 39/2013, la dichiarazione deve avvenire all'atto del conferimento dell'incarico e annualmente attestando l'insussistenza di una delle cause ostative di incompatibilità previste agli artt. 4 comma 1 lett. a e b e art.7 del Decreto legislativo 39/2013.

I modelli per l'autocertificazione verranno resi disponibili sul sito dell'ente.

La misura verrà attuata attraverso la richiesta ai soggetti interessati di autocertificazione dell'assenza di cause ostative (art.20 Dlgs 39/2013) e verranno effettuate verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, da parte del Dirigente del Settore Affari generali e del Responsabile della prevenzione.

Infine qualora le condizioni di inconferibilità dell'incarico si presentassero nel corso del rapporto e il responsabile della prevenzione alla corruzione ne venga a conoscenza, lo stesso è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, che dovrà essere rimosso dall'incarico. Il termine per l'applicazione della misura è immediato.

Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

La misura consiste nel verificare la sussistenza, nei confronti di titolari di incarichi previsti ai Capi V art. 9 e VI artt.11,12 e 13, del D.lgs 39/2013 di situazioni di incompatibilità previste agli stessi Capi.

Ai sensi dell'art.20 del Dlgs 39/2013 la verifica è effettuata:

- al momento del conferimento dell'incarico;
- annualmente durante il rapporto.

Il soggetto che si trovi in una situazione di incompatibilità ha l'obbligo di rinunciare ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili entro 15 giorni dal conferimento pena la decadenza (art.1 decreto legislativo 39/2013). La situazione di incompatibilità qualora si verifichi prima del conferimento del rapporto deve essere immediatamente rimossa.

Qualora nel corso del rapporto il Responsabile della prevenzione della corruzione venga a conoscenza di cause di incompatibilità, lo stesso è tenuto a contestare all'interessato tale situazione e a chiedere la rimozione della causa ostativa entro 15 giorni.

La misura ha applicazione immediata e si realizza con l'acquisizione da parte dell'ente di un' autocertificazioni ai sensi dell'art.26 del DPR445/2000, da parte dei soggetti interessati al conferimento degli incarichi di cui ai Capi V e VI del Decreto lgs 39/2013; le autocertificazioni subiranno controlli a campione sulla veridicità dei dati da parte del Responsabile della prevenzione.

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)

La Legge 190/2012 ha introdotto un nuovo comma al D.lgs 165/2001 che prevede una limitazione della libertà negoziale per un periodo di tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, del dipendente che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare tali soggetti non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi con la Pubblica Amministrazione risultato dei poteri esercitati dall'ex dipendente.

La norma si riferisce ai soli soggetti che per i poteri conferiti dall'amministrazione hanno potuto incidere sulla decisione oggetto dell'atto e che pertanto hanno avuto potere negoziale e decisionale.

Il nuovo art. 53 prevede il divieto per i soggetti privati che hanno concluso contratti o incarichi professionali con ex dipendenti delle P.A. per i quali ricorrano le situazioni di pantouflage previste dallo stesso articolo, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i tre anni successivi.

La norma opera come requisito soggettivo alla partecipazione a procedure di affidamento.

La misura verrà attuata attraverso la richiesta nei bandi di gara di autocertificazione da parte del soggetto privato di non avere contratto o conferito incarichi di lavoro subordinato o autonomo a soggetti ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che avevano potere negoziale con il quale ha potuto adottare provvedimenti nei confronti del soggetto privato interessato, pena l'esclusione dalla gara per incapacità a contrattare.

Formazione di commissione, assegnazione degli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione

La misura consiste nell'applicazione dell'art. 35 bis introdotto nel D.lgs 165/2001 e dell'art.3 del D.lgs 39/2013, in materia di partecipazioni a commissioni e conferimento di incarichi in caso di condanna penale.

Ai sensi dell'art.35 bis del D.lgs165 del 2001, le Pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti o dei soggetti cui intendono conferire i seguenti incarichi:

- commissione per affidamento incarico in commissioni per l'accesso a pubblico impiego;
- assegnazione a uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie , acquisizione di beni e servizi, e forniture concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi;
- componenti di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori forniture e servizi, per la concessione o erogazione di sussidi, contributi ausili finanziari.

Inoltre il decreto legislativo 39 del 2013 all'art.3 comma1 lett. Da a a f prevede ulteriori incarichi che non possono essere attribuiti a coloro che sono stati condannati per uno dei reati di cui al capo I del titolo II del secondo libro del Codice penale.

I Responsabili di settore qualvolta si richieda la formazione di una commissione o vi sia il conferimento di incarichi di cui all'art.35 bis del D lgs 165/2001 e art. 3 del Decreto legislativo 39 del 2013, sono obbligati a richiedere preventivamente ai soggetti interessati, una dichiarazione sostitutiva ai sensi art.46 del DPR 445 del 2000 e dell'art.20 del Dlgs 39/2013, nella quale venga dichiarata l'assenza di condanna penale per reati contro le P.A. La decorrenza della misura è immediata, il Responsabile della prevenzione può con cadenza semestrale richiedere ai settori tali autocertificazioni e procedere al controllo a campione per la verifica della veridicità.

Tutela del dipendente che effettua segnalazione segnalazioni di illecito (whistleblower)

Si tratta di una disciplina che introduce una forma di tutela nei confronti del soggetto che segnala l'illecito e consiste fondamentalmente in tre norme (art. 54 bis Dlgs 165/2001):

- tutela dell'anonimato attraverso l'introduzione di obblighi di riservatezza;
- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
- previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso

Nel corso del triennio verranno definiti i criteri,modalità e canali con le quali attuare tale misura in particolare garantire l'anonimato.

Inoltre nel triennio verrà promossa un'attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione del personale su diritti e obblighi di divulgazione di azioni illecite.

Inizialmente gli illeciti potranno essere segnalati in una apposita casella di posta elettronica dedicata, indirizzata al Responsabile della prevenzione il quale sulla base delle segnalazione deciderà come procedere alla verifica del fenomeno corruttivo.

Successivamente la misure verrà ampliata e migliorata, anche ove possibile con la cooperazione di altri amministrazioni, come per esempio la Prefettura.

Formazione

La misura consiste nell'attuare la formazione del personale dipendente sui temi dell'anticorruzione, la trasparenza, il Codice di comportamento e le altre novità in materia di conflitto di interesse/incompatibilità nel conferimento di incarichi.

Le pubbliche amministrazioni devono attuare specifici percorsi di carattere generale, rivolti a tutti i dipendenti, riguardanti l'aggiornamento delle competenze e tematiche

dell'etica e della legalità, e percorsi di carattere specifico rivolto ai responsabili della prevenzione ai referenti a tutti i soggetti operanti nelle aree di rischio individuate dal presente Piano. Tale percorso specifico riguarda le politiche, i programmi, e i vari strumenti utilizzati per prevenire il rischio di corruzione.

Per l'attuazione della misura il Piano anticorruzione deve coordinarsi con il Piano di formazione, che avrà il compito di prevedere oltre ad una formazione specifica, le procedure per formare i dipendenti che lavorano nelle aree definite dal presente Piano a più elevato rischio di corruzione, nonché definire i criteri di selezione del personale da formare per realizzare percorsi formativi differenziati. La misura va attuata nel triennio attraverso un'attività programmata e nelle modalità definite nel Piano di formazione dell'ente. Si demanda al Responsabile della prevenzione il compito di individuare di concerto con i dirigenti i dipendenti cui fare formazione specifica sul tema della corruzione.

Il Responsabile inoltre definisce con i dirigenti le tematiche oggetto di formazione. In particolare i dipendenti che operano in aree a livello elevato di corruzione dovranno partecipare almeno una volta l'anno a corsi di formazione almeno di due ore.

Patti d'integrità

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

I patti di integrità e i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Almeno una volta l'anno il Comune di Serra de' Conti organizza delle giornate informative/formative per i portatori d'interesse, nelle quali verranno esplicate le azioni attuate dall'ente per la lotta contro la corruzione e in queste occasioni verranno mostrati i risultati ottenuti in tale ambito dall'amministrazione. La finalità è quella di far emergere fatti di cattiva amministrazione e fenomeni corruttivi; il rapporto con l'utenza, pertanto è fondamentale per la sensibilizzazione e l'emersione di fenomeni corruttivi silenti.

Monitoraggio tempi dei procedimenti

La Legge 190 del 2012 all'art.1 comma 9 lett d, prevede per le P.A. il monitoraggio dei tempi dei procedimenti, per verificare il rispetto da parte dell'amministrazione dei tempi previsti per legge per il termine del procedimento.

Tale misura verrà attuata attraverso il controllo da parte del Responsabile della prevenzione e dei dirigenti per i rispettivi settori attraverso la pubblicazione nel sito dell'ente dei termini dei procedimenti previsti nel Regolamento dei procedimenti dell'ente. L'attuazione della misura è immediata.

Misure ulteriori

I Responsabili di Settore con il coordinamento e il supporto del Responsabile della prevenzione alla corruzione possono inserire nel Registro dei rischi misure da attuare entro il 31/12/2014 ulteriori rispetto a quelle obbligatorie previste per legge. L'attuazione e la verifica di tali misure è in capo ai Responsabili di Settore e al

Responsabile della prevenzione che effettua la verifica attraverso il monitoraggio semestrale.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DELLE MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI

Misura	Tempi di realizzazione	Soggetto responsabile
Trasparenza	Triennio 2014-2016 con le modalità previste nel PTT da approvare entro 31/01/2014	Responsabile della trasparenza
Codice comportamento	Attuazione immediata a decorrere dall'approvazione del Codice 18 dicembre 2013	Responsabile della Prevenzione/Dirigente risorse Umane per sanzioni disciplinari/dirigenti di settore per applicazione da parte dei dipendenti
Rotazione del personale	Definizione dei criteri entro 31/12/2014 per i Responsabili di Settore (data di scadenza degli incarichi) e 31/12/2016 definizione criteri per dipendenti che operano su aree ad elevato rischio di corruzione	Responsabile del settore Risorse Umane/Responsabile della Prevenzione
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Attuazione immediata 2014	Responsabile di settore
Svolgimento di incarichi d'ufficio – attività incarichi extra-istituzionali	Attuazione immediata 2014	Responsabili di settore/Responsabile della Prevenzione
Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (<i>pantouflage – revolving doors</i>)	Attuazione immediata 2014	Responsabile di settore Affari e generali e dirigente settore Risorse Umane/Responsabile della Prevenzione
Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	Attuazione immediata 2014	Responsabili di settore/Responsabile della Prevenzione
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage – revolving doors</i>)	Attuazione immediata 2014	Responsabili di Settore/Responsabile della Prevenzione
Formazione di commissione, assegnazione degli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione	Attuazione immediata 2014	Responsabili di settore/Responsabile della Prevenzione
Tutela del dipendente che effettua segnalazione segnalazioni di illecito (<i>whistleblower</i>)	In parte la misura verrà attuata nel 2014, negli anni successivi 2015 e 2016 si provvederà al miglioramento della misura	Responsabile della Prevenzione
Formazione	2014-2016	Responsabile della Prevenzione e settore Risorse umane per il coordinamento con il Piano di Formazione dell'ente
Patti d'integrità	Attuazione immediata 2014, accordo con Prefettura, negli anni successivi intensificazione della misura	Responsabile Appalti/Responsabile della prevenzione
Misure ulteriori	Attuazione immediata delle misure contenute nel seguente Piano ; negli anni successivi 2015-2016,	Responsabili di settore/Responsabile della prevenzione

implementazione e intensificazione delle misure dopo valutazione del Responsabile della prevenzione e su proposta dei dirigenti

MONITORAGGIO

Nella individuazione delle azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi della normativa anticorruzione, si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e strumenti di controllo sulle attività sensibili.

Il Piano, ferma restando la sua finalità peculiare relativa alla Legge, si è inserito quindi nel più ampio sistema di controllo interno già in essere, costituito sulla base del sistema normativo preesistente, implementando i presidi già esistenti e introducendo ulteriori strumenti di verifica gestionale.

Semestralmente sulla base dei criteri definiti annualmente dal responsabile della prevenzione alla corruzione verranno effettuati dei controlli a campione sull'applicazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal piano. I controlli potranno anche essere collegati a eventuali segnalazioni di illecito che provengono dall'interno o dall'esterno. L'attività di vigilanza del Responsabile della prevenzione della corruzione sull'effettività ed efficacia del Piano è svolta mediante la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari.

Inoltre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione essendo inserito nell'attività programmatica dell'ente e legato al ciclo di gestione della Performance, il monitoraggio avverrà anche attraverso gli strumenti di misurazione della Performance di cui al Regolamento degli uffici e servizi, nonché al Sistema di misurazione e valutazione.

SANZIONI

Il comma 8 art.1 della Legge 190/2012 configura una responsabilità dirigenziale in caso di mancata predisposizione del Piano da parte del Responsabile anticorruzione e di mancata adozione delle misure per la selezione del personale dei dipendenti.

Inoltre il comma 12 del medesimo articolo prevede una più generale forma di responsabilità dirigenziale disciplinare e amministrativa nei confronti del responsabile della prevenzione, che si realizza in caso di condanna in via definitiva all'interno dell'amministrazione per un reato di corruzione a meno che responsabile non provi le circostanze di cui alle lett. a) e b) del predetto comma (predisposto il piano, osservato le prescrizioni e vigilato sul funzionamento del Piano).

Infine le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate dalle singole amministrazioni e trasfuse nel PTPC devono essere rispettate da tutti i dipendenti e dirigenti dell'ente. <<La violazione delle norme previste dal Piano costituisce illecito disciplinare>> e va valutata come responsabilità dirigenziale, nonché verrà valutata nella fase di misurazione della Performance.

AZIONI PROGRAMMATICHE

In fase di prima attuazione il Piano Triennale di prevenzione alla corruzione parte dall'applicazione di ciò che la Legge rende obbligatorio sia nella scelta dei processi

da mappare sia nella individuazione delle misure di prevenzione da attuare. Inoltre in questo primo anno vengono valutati gli strumenti a disposizione dell'ente e la loro efficacia a ridurre il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi nell'attività amministrativa; nonché la necessità di migliorare tali strumenti e/o standardizzarli per tutti i processi dell'organizzazione ove compatibili.

In questa prima fase l'amministrazione vuole approfondire il contesto in cui opera alla luce della nuova normativa sulla prevenzione alla corruzione, focalizzando l'attenzione sulla formazione del personale. Negli anni successivi le misure di prevenzione verranno implementate sulla base dei risultati del monitoraggio semestrale e sulla segnalazione di criticità riscontrate nell'attuazione della normativa Legge 190/2012.

Nei prossimi anni potranno essere processati altri procedimenti che i dirigenti ritengono soggetti al rischio di corruzione, anche qualora questo sia basso. Infine verrà approfondita l'analisi del rischio effettuata nell'anno 2013-2014 al fine di introdurre ulteriori misure oltre a quelle obbligatorie per legge in modo da rendere l'attività dell'ente imparziale e libera da fenomeni corruttivi.

2. Di rinviare a successiva delibera di Giunta comunale l'adozione del Registro dei Rischi.

3. Il presente Piano entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo della relativa delibera di approvazione.

L'UFFICIO PROPONENTE: SERV. AMMINISTRATIVO

Lì, 27.01.2014

L'ISTRUTTORE
MANCINELLI RAOUL

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 8 AGOSTO 2000, N. 267

Parere favorevole.

Parere contrario, per le seguenti motivazioni:

Lì, 27.01.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANCINELLI RAOUL

Ufficio : SERV. AMMINISTRATIVO

Argomento: AFFARI GENERALI

IL PRESIDENTE
ARDUINO TASSI

IL SEGRETARIO
DR. TEOFILO CELANI

PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi.

Serra de' Conti, 05/02/2014

IL SEGRETARIO
DR. TEOFILO CELANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dal 05/02/2014 al 20/02/2014 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Serra de' Conti li,

IL SEGRETARIO
DR. TEOFILO CELANI

ESECUTIVITA'

Esecutiva dal 16/02/2014, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 8 agosto 2000, n. 267, essendo stata pubblicata il 05/02/2014.

IL SEGRETARIO
DR. TEOFILO CELANI
